

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art.1 E' costituita una Associazione di Volontariato denominata "Donna Si-cura" in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione ha sede in Travedona Monate, Via V.Veneto 25

Art.2 L'Associazione "Donna Si-cura...", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro, non può distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finalità e attività

Art.3 L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà, prevenzione assistenza rivolti alle donne vittime di violenza ed ai minori e persegue, nell'ambito territoriale locale, esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare: **Promuovere e valorizzare iniziative che favoriscano l'ascolto e l'analisi del bisogno per fornire aiuto, individuando un percorso personalizzato, l'accoglienza, il rispetto, la cura e la tutela dei diritti e del benessere psicofisico delle donne e dei minori vittime di violenza, discriminazioni e abusi.**

Art.4 L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

Promuovere iniziative, realizzare punti di ascolto e di analisi del bisogno, incontri, convegni e seminari a carattere informativo, preventivo e formativo su problematiche relative alla violenza ed orientate alla tutela e alla protezione delle donna vittima di violenze e dei minori coinvolti.

Effettuare studi specifici ed elaborare progetti in campo medico, psicosociale umanistico e relazionale a livello della singola persona, del sistema familiare e della comunità per la prevenzione della violenza, l'accoglienza e la tutela dei diritti delle donne e dei minori coinvolti.

Promuovere indagini statistiche di carattere psicosociale e medico psicologico sulla tematica.

Art.5 Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Socie

Art.6 Possono diventare socie dell'Associazione, *tutte coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età* e ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione. La qualifica di socia è subordinata al pagamento della quota associativa annuale.

La domanda di ammissione a socia deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà in merito. L'accettazione di nuovi socie è di competenza del Consiglio Direttivo e verrà comunicata anche verbalmente alle aspiranti socie le quali, fino a tale momento, non potranno frequentare la sede sociale né svolgere le attività del sodalizio. Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'ammissione della socia anche tramite "silenzio-assenso"; nel caso di rifiuto ne viene data comunicazione alla richiedente senza l'obbligo di motivazione del provvedimento.

Tutti le socie hanno diritto di voto sia nell'assemblea ordinaria che in quella straordinaria.

Diritti e doveri delle socie

Art.7 Le socie fondatrici e volontarie hanno il diritto di essere informate su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di essere elette alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Le socie hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dalle aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. Esse hanno, inoltre, il diritto di recedere, *con preavviso scritto di almeno 8 giorni*, dall'appartenenza all'Associazione o dallo svolgimento del lavoro comunemente concordato.

La qualità di socia si perde:

- a) per morte;
- b) *per morosità nel pagamento della quota associativa*;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socia per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.(un anno)

La perdita di qualità delle socie nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione la socia esclusa ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art.8 Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.9 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle socie;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea delle socie

Art.10 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti le socie. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea nomina di volta in volta la propria Presidente ed la Segretaria.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate *mediante invio di lettera non raccomandata o email o sms o telefono* a tutti le socie, anche se sospese o escluse in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 5 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più una delle associate, presenti in proprio o *per delega da conferirsi ad altra aderente*, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero delle intervenute.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali, se richiesto, si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dalla Presidente e dalla segretaria dell'Assemblea.

Art.11 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina delle consigliere ed elegge la presidente;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art.12 L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulla modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti delle associate, comprese le deleghe, e con il voto favorevole della maggioranza delle presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Consiglio Direttivo

Art.13 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e le sue componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle consigliere, almeno tre volte l'anno.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza delle consigliere, è presieduto dalla Presidente, in sua assenza dalla Vice Presidente e, nel caso manchino entrambi dalla consigliera più anziana.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza delle presenti. Le votazioni sono palesi tranne, a richiesta, nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Decadono dalla carica le componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non hanno preso parte a tre riunioni consecutive del Comitato.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo alle proprie riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Art.14 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- *elegge tra i propri componenti la vice-presidente, la tesoriera e la segretaria;*
- *attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;*
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuove socie;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dalla Presidente;

- nomina Comitati Tecnici o gruppi di lavoro, determinandone la durata, con il compito di disciplinare particolari attività in seno all'Associazione;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Nel caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione dell'organo sociale. Leconsigliere cooptate resteranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che provvederà a nominare i nuovi membri che resteranno in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo. La cooptazione non si applica per la carica di Presidente in assenza della quale deve essere convocata l'Assemblea.

La Presidente

Art.15 La Presidente è la legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzata a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Conferisce procure generali e speciali; ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni. Può aprire conti correnti e fare le operazioni bancarie e postali in nome dell'Associazione e può rilasciare procure.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altre consigliere o socie con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dalla Vice Presidente vicaria.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza che verranno comunicate e ratificate nella prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.

La Tesoriera

Art.16 La Tesoriera cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati alla Tesoriera è conferito potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dalla Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

La Segretaria

Art.17 La Segretaria è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.18 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.19 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

Art.20 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.21 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di una socia, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art.22 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve alle socie.

RESPONSABILITÀ

Art.23 L'Associazione risponde, con i propri beni e fondi, di eventuali danni a carico di terzi.

L'Associazione può comunque contrarre assicurazioni per rischi da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Norma finale

Art.24 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.